



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SCHITO | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LOMAZZO | GUIDO | |
| <input type="checkbox"/> | MOREA | PIETRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 232/03
depositato il 11/02/2003
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R4P3000201 IRPEG + ILOR 1997

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO SAVONA
proposto dal ricorrente:

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
LEGALE RAPP. BECCE ALESSANDRO
VIA GRAMSCI 14 17100 SAVONA SV
difeso da:

DOTT. ALFIO LAMANNA E RAG D'AMBROSIO ANTONIO
VIA S. GIOVANNI BOSCO N.8 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 06

REG.GENERALE

N° 232/03

UDIENZA DEL

01/07/2003 ore 11:00

SENTENZA

N°

154

PRONUNCIATA IL:

01-7-03

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 8 LUG. 2003

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
(Salvatore Buoncavere)

L'Autorità Portuale di Genova, per ricorso avvenuto avuto di accertamento
n° R4P 300201, redatto dall'Agenzia delle Entrate di Genova, relativo al
periodo 01.01.97 - 31.12.97.

L'Ufficio con riferimento al p.v. redatto dal Nucleo di Isola Tributaria di
Genova, ricopre o trasforma i proventi derivanti dai canoni devaniz
li, per atti concessori e concessione per licenze.

L'accertamento si basa sul presupposto dell'impossibilità di tali proventi
in quanto percepiti, sono dovuti da un Ente la cui natura è quella di
Ente pubblico economico.

L'Autorità portuale ritiene che detta attribuzione violi i principi di tutela
del contribuente codificati nell'art. n° 11 L. n° 212/2000, intervenendo
a sanzionare il comportamento adottato dalle ritenute la quali ha
operato sulla scorta degli orientamenti forniti dalla Ditz. Rep. dell'Agenzia
delle Entrate delle Liguria.

La Ditz. Regionale dell'Agenzia delle Entrate delle Liguria, rispondendo alla
Autorità Portuale, la quale chiedeva il parere in materia di soggettività pas
IVA d'imposta ex art. 1 e 4 del D.P.R. n° 633/72 e successive modificazioni, in
materia di canoni portuali e gestione dei canoni devaniz, ribadisce che
l'Autorità Portuale non è considerata, dalla legge, ente pubblico economico,
in conformità ai compiti ad essa affidati ex art. 6 1° comma L. n° 84/94.

Viene chiarito che l'Autorità Portuale di Genova è ente pubblico che non
svolge quale attività esclusiva o principale l'attività commerciale.

La Ditz. Rep. dell'Agenzia delle Entrate delle Liguria chiarisce che per la natura
giuridica dell'Autorità Portuale i proventi delle concessioni devaniz (canoni)
sono soggetti ad imposta di registro e non ad IVA.

Il Consiglio di Stato con decisione del 07.07.2002 Sez. 3°
con una lunga e dettagliata analisi dopo aver approfondito
le varie posizioni ritiene che dalla disposizione emerge che l'Autorità
portuale, sia per la configurazione formale ad essa attribuita dalla legge,
sia per le attività svolte, sia ancora per le modalità di finanziamento.

menti, svolgono funzioni che solo in minima parte potrebbero ricondursi alla prestazione d' servizi a terzi d'altro pagamento di un corrispettivo, risultando invece nel complesso preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse come espressamente stabilito da norme e leggi.

Il Consiglio di Stato pare in rilievo che il rilievo fiscale in questo caso, potrebbe tradursi in una partita d' giro, stante l'obbligo delle Amm. Pubbliche d' assicurare le risorse finanziarie per il funzionamento. Il Consiglio di Stato ritiene che nei confronti delle Autorità portuali debbano avere le disposizioni dell'art. 88, 2° comma del Testo Unico che stabilisce in modo esplicito, che non costituisce esercizio d'attività commerciale l'esercizio d' funzioni statali da parte di enti pubblici.

Il Consiglio di Stato ricorda che anche la Corte dei Conti, Sez. d' controllo sugli enti, ha sottolineato che le Autorità portuali istituite dall'art. 6 della L. n° 84/94, hanno una connotazione MARCATAMENTE pubblicistica, totalmente diversa rispetto a quella che caratterizzava gli organismi portuali preesistenti.

L'Ufficio Affari della Entrate di Savona, nelle due contraddittorie note in materia sopra citate, Dr. Rep. della Entrate di Genova e Consiglio di Stato, ha ricordato che esiste da parte della Dr. Rep. una istanza di interpellare il Superiore Ministero.

FA riferimento alla Dr. Cent. Narrativa e Contrattato che da una risoluzione d' parere opposto. L'Ufficio ritiene che non essendo ancora pronunciata la Decr. Centrale, resta applicabile la risoluzione n° 19 del 07/02/2001 in la quale l'Ente o a tutti gli effetti per enti commerciali per cui tutti i proventi compresi i canoni demagogici formano il reddito d'impresa. La Commissione dopo aver attentamente vista la documentazione prodotta valuta la portata dell'Ufficio non conforme. Esiste una risoluzione della Dir. Rep. della Entrate della Liguria, che fa capo alla Dr. Rep. di Savona, esiste una lunga difesa, parere del Consiglio di Stato, esiste un parere

lelle Cont. di Cont. per cui sembra inopportuno far riferimento
esclusivamente alla An. Cont. e Normativa e Contenzioso, rinviando
successivamente alla decisione della Dir. Cont. ...

Questa Cir. fa le cose in definite volute il ricorso motivato


P. Q. M.

- Accoglie il ricorso
- Spese compensate

AVONNA 01.07.2003


Il richiedente

P. Y. P. P.



Il Presidente

(dott. Antonio Schito)
Antonio M. S.



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Scvona 10-11-04

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO

(Antonella Brignone)
Antonella Brignone